Fu t u 0 s t a r 0





NOTA INFORMATIVA
E CONDIZIONI CONTRATTUALI

n

PREMESSA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente ed all'Assicurato tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, il contratto di assicurazione sulla vita in base alla tariffa 3U - assicurazione mista a capitale rivalutabile annualmente a premio unico, denominata "Posta Futuro" e collegata alla gestione speciale denominata "Posta Più", a questo scopo appositamente istituita da Poste Vita S.p.A.

La Nota Informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174.

INFORMAZIONI RELATIVE A POSTE VITA S.P.A.

DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA E INDIRIZZO

Poste Vita S.p.A. ha la sua Sede Sociale in Viale Europa, 175 - 00144 Roma - ITALIA. È stata autorizzata all'esercizio dell'assicurazione sulla vita con provvedimento dell'ISVAP n. 1144 del 12 marzo 1999 pubblicato sulla G.U. n. 63 del 23 marzo 1999.

INFORMAZIONI RELATIVE AL

CONTRATTO

DEFINIZIONE DELLE GARANZIE

La garanzia principale consiste nell'impegno di Poste Vita S.p.A. a corrispondere all'Assicurato, alla scadenza pattuita, il capitale assicurato aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati fino a tale epoca. Poste Vita S.p.A. si impegna, in caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, a corrispondere immediatamente ai Beneficiari designati il capitale maturato comprensivo degli incrementi per rivalutazione maturati fino alla data

di decesso. Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici:

- il diritto alla riscossione del capitale assicurato, rivalutato fino alla data di scadenza indicata in polizza;
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti, denominata "Posta Più", cui è collegato il contratto.
- la garanzia di un rendimento minimo che non potrà essere inferiore al 1,50% lordo annuo composto;
- il diritto di rinviare la scadenza in forma automatica di anno in anno per ottenere ulteriori incrementi del capitale assicurato;
- la possibilità di scegliere, in luogo del capitale, una rendita vitalizia (pensione) eventualmente reversibile ad altra persona oppure con garanzia di pagamento della rendita per 5 o 10 anni anche in caso di premorienza dell'Assicurato.
- il diritto dei Beneficiari di riscuotere il capitale assicurato in caso di morte dell'Assicurato nel periodo compreso tra il versamento del premio e la scadenza del contratto.

DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante questo periodo sono operanti le garanzie assicurative.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto è dovuto un premio unico. La formula di pagamento del premio sopradescritta ha le caratteristiche di un programma assicurativo costituito da un unico versamento.

SPESE

Le spese, cioè la parte di premio trattenuto da Poste Vita S.p.A. per far fronte ai costi che gravano sul contratto, sono pari al:

- · 4,00% se l'importo versato è inferiore a 100 milioni;
- 3,50% se l'importo versato è uguale o superiore a 100 milioni, ma inferiore a 250 milioni;
- 3,00% se l'importo versato è uguale o superiore a 250 milioni, ma inferiore a 500 milioni;
- 2,50% se l'importo versato è uguale o superiore a 500 milioni:

del premio, al netto dell'imposta di assicurazione e dell'importo fisso di L. 50.000.

GESTIONE SPECIALE "POSTA PIÙ"

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione degli investimenti, separata dalle altre attività di Poste Vita S.p.A., denominata "Posta Più".

Tale gestione è disciplinata da un apposito regolamento riportato nel contratto.

Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D.LGS. 24 febbraio 1998 n° 58 la quale attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il capitale assicurato viene rivalutato ogni anno, alla ricorrenza annuale del contratto, in base al rendimento finanziario realizzato da "Posta Più".

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nelle Tabelle Esemplificative, con l'awertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della gestione (secondo le indicazioni dell'ISVAP) e che gli stessi sono espressi in lire ed euro correnti, senza tenere conto degli effetti dell'inflazione.

MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

È facoltà del Contraente sciogliere il contratto e riscuotere il valore del capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta purchè sia trascorso almeno un anno dalla data di conclusione della polizza.

I pagamenti sono effettuati da Poste Vita S.p.A. entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, deve essere consegnata a Poste Vita S.p.A. l'ulteriore documentazione prevista dalle condizioni contrattuali. Si ricorda che l'art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

INDICAZIONE DEI VALORI DI RISCATTO

Nelle tabelle esemplificative sono riportati i valori di riscatto relativi a ciascun anno di vita del contratto, con riferimento alle ipotesi di rendimento considerate.

Va comunque tenuto presente che il capitale

in caso di risoluzione del contratto nei primi anni, per effetto dell'imposta applicata ai premi pagati e delle spese, può essere inferiore al premio versato. Pertanto, devono essere valutate con particolare attenzione le conseguenze della risoluzione del contratto, anche se contestuale alla stipulazione di un altro contratto presso Poste Vita S.p.A. o presso altra Impresa di Assicurazione.

Inoltre si precisa che è possibile riscattare una parte del capitale a condizione che il capitale rimanente in polizza non sia inferiore a L. 5.000.000.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E

REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente ha facoltà di recedere dall'impegno preso con Poste Vita S.p.A. entro 30 giorni dalla data in cui è informato che il contratto è stato concluso (Art. 111 D.LGS. 17 marzo 1995 n. 174). La volontà di recedere deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al seguente recapito:

Poste Vita S.p.A. Direzione Tecnica Viale Europa, 175 00144 Roma

In virtù del recesso dal contratto, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Poste Vita S.p.A. rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio eventualmente corrisposto diminuito dell'imposta.

Inoltre, Poste Vita S.p.A. ha diritto al recupero delle spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta e nel contratto stesso, pari a Lit. 50.000 (cinquantamila).

Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte al netto delle sole spese indicate nella proposta stessa.

а

ASPETTI

0

LEGALI E FISCALI

IMPOSTA SUI PREMI

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad un'imposta che, alla data di redazione della presente nota, è pari al 2,5%.

DETRAZIONE FISCALE

I premi delle assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente (IRPEF) alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

Alla data di redazione della presente Nota è facoltà del Contraente detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19% dei premi versati per assicurazioni sulla vita e/o contro gli infortuni sino a Lit. 2.500.000, indipendentemente dal reddito dichiarato (D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche).

Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla facoltà di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Inoltre è necessario che il Contribuente sia Contraente ed Assicurato. La detrazione è ammessa anche se il Contraente è diverso dall'Assicurato purchè quest'ultimo sia soggetto a carico del Contraente stesso, fermo restando il tetto massimo detraibile sopra descritto.

In virtù della riduzione d'imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato, come evidenziato nelle Tabelle Esemplificative.

Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione, è previsto per legge il recupero a tassazione degli importi fiscalmente detratti, che costituiscono quindi un reddito soggetto a tassazione separata.

TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza di contratti sulla vita sono:

 esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n. 601/73)
 e dall'imposta sulle successioni (art. 1920 del Codice Civile), se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;

- soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare (art. 47, comma 1 lettera h e art. 48-bis, comma C, del D.P.R. n.917/86 e successive modificazioni), se corrisposte a titolo di rendita vitalizia;
- negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta pari al 12,50% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare del premio pagato (art. 6 della Legge n. 482/85) che si riduce del 2% per ogni anno di durata contrattuale eccedente i dieci (es: dopo 15 anni l'imposta sarà pari all'11,25% e, dopo 20 anni, al 10%).

DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.

REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Il cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni a:

> Poste Vita S.p.A. Ufficio Reclami Viale Europa, 175 00144 Roma

che è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

È comunque facoltà del cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma 00193 - Via Vittorio Colonna 39, quale organo a ciò preposto.

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto si applica la legge italiana.

LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

INFORMAZIONI RELATIVE A POSTE VITA S.P.A.

Poste Vita S.p.A. comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento alla forma giuridica, alla denominazione sociale e all'indirizzo di Poste Vita S.p.A..

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Poste Vita S.p.A. fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto, qualora subiscano variazioni per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

INFORMAZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto verrà comunicato al Contraente il valore del capitale assicurato e rivalutato.

Poste Vita S.p.A. fornirà sollecitamente, comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata dal Contraente, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

INFORMATIVA

SULL'INTRODUZIONE DELL'EURO

CONTINUITÀ CONTRATTUALE

L'introduzione della nuova moneta unica non comporterà alcuna modifica ai termini del presente contratto.

LIBERTÀ DI SCELTA DELLA VALUTA CON CUI EFFETTUARE I PAGAMENTI

È data facoltà al Contraente di effettuare, nel periodo di transizione alla moneta unica, il pagamento dei premi, oltre che in lire italiane, anche in euro senza oneri aggiuntivi.

DOPPIA ESPOSIZIONE DEGLI IMPORTI

Nell'esempio relativo al calcolo del capitale garantito e nelle Tabelle Esemplificative, gli importi dei premi e delle prestazioni a scadenza vengono espressi sia in lire che nel corrispondente controvalore in euro calcolato applicando il tasso ufficiale di conversione ed arrotondato al centesimo.

TASSO UFFICIALE DI CONVERSIONE

Il 31 dicembre 1998 la Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di conversione irrevocabile tra la lira e l'euro che è pari a: 1 euro = 1.936,27 lire.

La presente Nota, relativa alle assicurazioni individuali, è redatta in conformità alle prescrizioni dell'ISVAP ed ha solo valore e scopo informativo.

ART. 1 - CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

La presente polizza appartiene ad una particolare categoria di assicurazioni sulla vita alla quale Poste Vita S.p.A. riconosce annualmente la rivalutazione del capitale assicurato in base al risultato annuale della gestione speciale denominata "Posta Più", separata dalle altre attività di Poste Vita S.p.A.

Nella gestione speciale "Posta Più" sono fatte confluire attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche.

Il risultato annuale della gestione speciale "Posta Più" è verificato da una Società di revisione abilitata a norma di legge.

La rivalutazione viene determinata nella misura e con le modalità descritte al successivo articolo 7.

ART. 2 - PRESTAZIONE

Alla data di scadenza indicata nel documento di polizza, Poste Vita S.p.A. pagherà all'Assicurato, se in vita, il capitale assicurato e rivalutato fino a tale data.

In caso di morte dell'Assicurato prima della data di scadenza, Poste Vita S.p.A. pagherà ai beneficiari designati il capitale assicurato, rivalutato fino alla data di decesso.

ART. 3 - PREMIO

La prestazione, indicata all'articolo precedente, è garantita a fronte del pagamento, da parte del Contraente, di un premio, che deve essere corrisposto in unica soluzione alla data di decorrenza indicata nel documento di polizza.

Il premio è comprensivo dell'imposta di legge, delle spese di intermediazione e delle spese per la gestione del contratto nella misura del:

- 4,00% se il premio lordo è inferiore a 100 miliani;
- 3,50% se il premio lordo è uguale o superiore a 100 milioni, ma inferiore a 250 milioni;
- 3,00% se il premio lordo è uguale o superiore a 250 milioni, ma inferiore a 500 milioni;
- 2,50% se il premio lordo è uguale o superiore a 500 milioni:

del premio, al netto dell'imposta di assicurazione e dell'importo fisso di L. 50.000.

L'ammontare del premio unico, comprensivo dell'imposta e delle spese, non può essere inferiore a Lire 5.000.000.

ART. 4 - DURATA

La durata del contratto è quella indicata nel documento di polizza e non può, in ogni caso, essere inferiore a 10 anni.

ART. 5 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel momento in cui il documento di polizza, firmato da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritto dal Contraente; owero il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte di Poste Vita S.p.A. una comunicazione scritta che attesti il proprio assenso.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso oppure alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

ART. 6 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni, dal momento in cui è informato che il contratto è stato concluso (Art. 111 D.LGS. 17 marzo 1995 n. 174), tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a:

Poste Vita S.p.A. Direzione Tecnica Viale Europa, 175 00144 Roma

L'invio della comunicazione libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione stessa, quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, Poste Vita S.p.A. rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio eventualmente corrisposto diminuito: dell'imposta, della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari a Lit. 50.000.

ART. 7- RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato sommando algebricamente al capitale, in vigore alla ricorrenza annuale precedente, gli interessi

Contrattuali

calcolati in base al rendimento conseguito dalla gestione speciale "Posta Più".

Il rendimento da adottare è quello calcolato, in base all'art. 4 del Regolamento della gestione speciale "Posta Più", nel secondo mese antecedente quello in cui cade la ricorrenza del contratto.

Nel caso in cui il premio sia stato corrisposto dopo la data di decorrenza indicata nel contratto, la rivalutazione del primo anniversario sarà calcolata per il periodo intercorrente tra la data di pagamento del premio, quale risulta dalle rilevazioni ufficiali di Poste Vita S.p.A., e la data di ricorrenza annuale.

La rivalutazione annuale del capitale assicurato comporta l'adeguamento, a totale carico di Poste Vita S.p.A., della riserva matematica maturata alla data della rivalutazione.

Poste Vita S.p.A. si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente in occasione di ciascuna rivalutazione.

ART. 8 - CAPITALE MINIMO GARANTITO

Il capitale rivalutato alla scadenza del contratto, quale risulterà in base alle rivalutazioni calcolate ad ogni ricorrenza annuale a norma del precedente articolo, non potrà essere inferiore al capitale iniziale capitalizzato al tasso annuo composto del 1,50% lordo annuo per un periodo pari alla durata contrattuale.

Il capitale minimo é garantito anche nei casi di liquidazione per riscatto e premorienza dell'Assicurato.

ART. 9 - RISCATTO

Il Contraente può richiedere il riscatto del contratto purchè sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, la richiesta deve essere inoltrata a Poste Vita S.p.A. per iscritto.

Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato alla data della richiesta di riscatto, ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data della richiesta stessa, con le modalità indicate al precedente Art. 7.

Il tasso da applicare è quello in vigore per i contratti con ricorrenza nel mese di richiesta di riscatto.

Il valore di riscatto non potrà essere inferiore al capitale iniziale, capitalizzato con le modalità sopra indicate, al tasso annuo composto del 1,50% lordo annuo.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale assicurato e rivalutato, a condizione che il capitale rimanente in polizza non risulti inferiore a L.5.000.000.

In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l'importo del capitale residuo.

ART. 10 - CAPITALE IN CASO DI PREMORIENZA In caso di liquidazione in seguito alla premorienza dell'Assicurato, la somma che sarà pagata ai beneficiari sarà uguale al capitale assicurato al momento del decesso.

Tale importo sarà ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di decesso con le modalità indicate al precedente Art. 7 e utilizzando il tasso di rivalutazione in vigore per i contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il decesso.

La somma così determinata non potrà essere inferiore al capitale iniziale, capitalizzano con le modalità sopra indicate, al tasso annuo composto del 1,50% lordo annuo.

Art. 11 - Differimento automatico alla scadenza

Il Contraente ha facoltà di richiedere, tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso di almeno 90 giorni, che la data di scadenza indicata nel contratto venga differita automaticamente di anno in anno.

Durante il periodo di differimento il capitale continuerà a rivalutarsi con le modalità indicate all'Art. 7.

Il Contraente potrà, in qualsiasi momento, chiedere la liquidazione del capitale assicurato. La somma che sarà liquidata sarà pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato, per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di richiesta di liquidazione, con le modalità indicate al

Condizioni

precedente Art.7 e utilizzando il tasso in vigore per i contratti con ricorrenza nel mese in cui è stata richiesta la liquidazione.

ART. 12 - OPZIONI

Il Contraente ha facoltà di richiedere, tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso di almeno 90 giorni, la conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia in base alle condizioni e ai coefficienti che saranno in vigore a tale epoca.

ART. 13 - PAGAMENTI DI POSTE VITA S.P.A.

Per tutti i pagamenti di Poste Vita S.p.A., debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto:

- a) originale di polizza;
- b) eventuali appendici.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, inoltre, devono essere consegnati:

- c) certificato di morte;
- d) atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento, in caso affermativo copia autentica dello stesso;
- e) decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci.

Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione sopraelencata.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

I pagamenti sono effettuati tramite accredito in conto corrente postale salvo diversa indicazione dell'avente diritto.

ART. 14 - BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI

Il Contraente designa il Beneficiario e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (Art. 1921c.c.):

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Poste Vita S.p.A., rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente:

 c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Poste Vita S.p.A. o disposte per testamento.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'Art. 1406 c.c.

Tale atto è efficace dal momento in cui Poste Vita S.p.A. riceve la comunicazione, sottoscritta sia dal Contraente cedente che dal Contraente cessionario, dell'avvenuta cessione.

Poste Vita S.p.A. provvederà ad effettuare l'annotazione relativa alla cessione del contratto su apposita appendice.

Poste Vita S.p.A. può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'Art. 1409 c.c.

In caso di decesso del Contraente, a condizione che sia persona diversa dall'Assicurato, la contraenza della polizza si intende trasferita all'Assicurato.

ART. 16 - PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui Poste Vita S.p.A. ha ricevuto la comunicazione, effettuata per iscritto e firmata dal Contraente, dell'avvenuta costituzione in pegno, contestualmente Poste Vita S.p.A. effettua la relativa annotazione su apposita appendice.

In conformità a quanto disposto dall'Art. 2805 c.c., Poste Vita S.p.A. può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente sulla base del presente contratto.

Il Contraente può vincolare le somme assicurate.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui Poste Vita S.p.A. ha ricevuto la comunicazione effettuata per iscritto e firmata dal Contraente, della costituzione di vincolo, contestualmente Poste Vita S.p.A. effettua la relativa annotazione su apposita appendice.

ART. 17 - CLAUSOLA DI COASSICURAZIONE

(VALIDA SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA)
Il contratto viene assunto in
coassicurazione, esclusa ogni
responsabilità solidale tra loro, da:

- Poste Vita S.p.A., in qualità di Delegataria, nella misura dell'80%;
- Sanpaolo Vita S.p.A., in qualità di Coassicuratrice, nella misura del 20%.

Ogni impegno assunto in virtù del presente contratto deve intendersi ripartito a tutti gli effetti secondo le percentuali sopraindicate.

Poste Vita S.p.A., nella qualità di Delegataria, provvederà all'intera gestione del contratto anche in nome e per conto della Coassicuratrice.

Pertanto il Contraente, per il versamento dei premi, per i pagamenti delle prestazioni e per qualsiasi altra comunicazione, inerenti al presente contratto, si rivolgerà unicamente a Poste Vita S.p.A..

Il rendimento di riferimento, per la determinazione della misura di rivalutazione da riconoscere al contratto, è quello realizzato dalla gestione speciale "Posta Più" di Poste Vita S.p.A. il cui Regolamento forma parte integrante del presente contratto.

ART. 18 - TASSE E IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto.

ART. 19 - RIFERIMENTO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

ART. 1 GESTIONE SPECIALE "POSTA PIÙ"

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Poste Vita S.p.A., con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con le circolari nn. 71, 210, 249 e 294 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Essa viene contraddistinta con il nome "Posta Più".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore alla somma delle riserve matematiche (l'importo accantonato da Poste Vita S.p.A. per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali) costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di "Posta Più".

ART. 2 PERIODO DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE

Ai fini della determinazione del rendimento della gestione "Posta Più", l'esercizio da sottoporre a certificazione sarà quello relativo al periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

ART. 3 DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento di "Posta Più", realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario al valore medio degli investimenti.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da "Posta Più" compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto:

- delle spese specifiche degli investimenti;
- degli onorari dovuti alla Società di revisione per le attività di certificazione;
- delle commissioni di gestione nella misura dello 0,0833% mensile del valore medio degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in "Posta Più" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in "Posta Più" per i beni già di proprietà delle Poste Vita S.p.A..

Per valore medio degli investimenti di "Posta Più" si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di "Posta Più".

La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di "Posta Più".

ART. 4 VALORIZZAZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE "POSTA PIÙ"

La gestione di "Posta Più" è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D.LGS. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di "Posta Più" al presente Regolamento.

In particolare sono certificati la corretta composizione delle attività attribuite a "Posta Più", il rendimento medio realizzato nell'esercizio, quale descritto all'Art. 3 e l'adeguatezza, descritta all'Art. 1, dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Poste Vita S.p.A. sulla base delle riserve matematiche.

ART. 5 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

La Poste Vita S.p.A. si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione.



TARIFFA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

Gli esempi che seguono sono redatti sulla base delle Condizioni Contrattuali e presentano uno sviluppo delle prestazioni di carattere meramente orientativo, basato sulle ipotesi finanziarie dettate dall'ISVAP che prevedono l'utilizzo rispettivamente di un tasso di rendimento lordo costante pari al 6% nella prima ipotesi e al 4% nella seconda.

Preliminarmente, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, di seguito vengono riportati i rendimenti lordi dei titoli di Stato e delle obbligazioni confrontati con l'inflazione:

Anno	Tasso medio di rendimento lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Tasso annuo d'inflazione	
1994	10,36%	3,9%	
1995	11,69%	5,4%	
1996	9,03%	3,9%	
1997	6,98%	1,7%	
1998	4,86%	1,8%	

1° ESEMPIO: RENDIMENTO IPOTIZZATO 6%

Premio unico lire 5.000.000 (euro 2.582,28 (**))

Anno	Premio unico lordo	Capitale assicurato e rivalutato alla fine dell'anno valori in lire	Capitale assicurato e rivalutato alla fine dell'anno valori in euro	Valore di riscatto alla fine dell'anno valori in lire	Valore di riscatto alla fine dell'anno valori in euro
1	5.000.000	4.866.658	2.513,42	4.866.658	2.513,42
2		5.109.991	2.639,09	5.109.991	2.639,09
3		5.365.491	2.771,04	5.365.491	2.771,04
4		5.633.766	2.909,60	5.633.766	2.909,60
5		5.915.454	3.055,08	5.915.454	3.055,08
6		6.211.227	3.207,83	6.211.227	3.207,83
7		6.521.788	3.368,22	6.521.788	3.368,22
8		6.847.877	3.536,63	6.847.877	3.536,63
9		7.190.271	3.713,47	7.190.271	3.713,47
10		7.549.785	3.899,14	7.549.785	3.899,14

Capitale assicurato a scadenza (al lordo degli oneri fiscali)

lire 7.549.785 (euro 3.899,14 (**))

Capitale minimo garantito (al lordo degli oneri fiscali)

lire 5.379.005 (euro 2.778,02 (**))

2° ESEMPIO: RENDIMENTO IPOTIZZATO 4%

Premio unico lire 5.000.000 (euro 2.582,28 (**))

Anno	Premio unico Iordo	Capitale assicurato e rivalutato alla fine dell'anno valori in lire	Capitale assicurato e rivalutato alla fine dell'anno valori in euro	Valore di riscatto alla fine dell'anno valori in lire	Valore di riscatto alla fine dell'anno valori in euro
1	5.000.000	4.773.959	2.465,54	4.773.959	2.465,54
2		4.917.178	2.539,51	4.917.178	2.539,51
3		5.064.693	2.615,70	5.064.693	2.615,70
4		5.216.634	2.694,17	5.216.634	2.694,17
5		5.373.133	2.774,99	5.373.133	2.774,99
6		5.534.327	2.858,24	5.534.327	2.858,24
7		5.700.357	2.943,99	5.700.357	2.943,99
8		5.871.368	3.032,31	5.871.368	3.032,31
9		6.047.509	3.123,28	6.047.509	3.124,28
10		6.228.934	3.216,98	6.228.934	3.216,98

Capitale assicurato a scadenza (al lordo degli oneri fiscali)

lire 6.228.934 (euro 3.216,98 (**))

Capitale minimo garantito (al lordo degli <mark>on</mark>eri fiscali)

lire 5.379.005 (euro 2.778,02 (**))

Si ricorda che non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni sopra esposte si realizzino effettivamente. Così come non è possibile conoscere anticipatamente i risultati ricavabili dagli investimenti, non è altrettanto possibile prevedere il risultato conseguibile al termine del contratto espresso in termini reali (al netto dell'inflazione).

Viene comunque garantito un capitale minimo a scadenza (calcolato in base al tasso di rendimento annuo composto del 1,50% lordo annuo).

Alla data di redazione della presente tabella, la detrazione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), limitatamente all'anno di stipulazione del contratto, è pari al 19% del premio unico lordo o, se questo è superiore a lire 2.500.000, all'importo fisso di lire 475.000, indipendentemente dall'ammontare del reddito imponibile IRPEF.

Il premio unico lordo sopra esposto è comprensivo dell'imposta del 2,5% e delle spese, che sono pari al 4% del premio stesso al netto dell'imposta e della quota fissa di lire 50,000. I valori di riscatto ed il capitale a scadenza sono soggetti a ritenuta fiscale (vedere il punto tassazione delle somme assicurate della Nota Informativa).

Il Contraente ha il diritto di richiedere chiarimenti al personale addetto alla vendita in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni degli elementi sopra esposti.

^(**) Tasso ufficiale di conversione 1 euro = 1936,27 lire

Di seguito viene riportata l'informativa ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 (di seguito denominata Legge), relativa al trattamento dei dati personali:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono trattati nell'ambito dell'ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può essere diretto all'espletamento delle finalità d'informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'Art. 1, comma 2, lett. B), della Legge: raccolta, registrazione ed organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;

- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da Società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati.

CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

RIFIUTO DI

CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

a) nei casi di cui al punto precedente, lett. a)
 e b), comporta l'impossibilità di concludere
 od eseguire i relativi contratti di assicurazione
 o di gestire o liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto precedente, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività d'informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

COMUNICAZIONE DEL DATI

I dati personali poss<mark>ono essere comunicati:</mark>

- a) agli altri soggetti del settore assicurativo, quali coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio banche e SIM); legali, periti; società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio: Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione):
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

RISERVATEZZA DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

COMUNICAZIONE DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Direttore Generale di Poste Vita S.p.A.; Responsabili delle trattamento sono i Responsabili delle Direzioni: Amministrativa, Commerciale, Sistemi Informativi e Tecnica, ciascuno per quanto di propria competenza. Titolare e Responsabili sono domiciliati presso la sede della Società, in Roma, Viale Europa 175.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Art. 13 della Legge conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile. L'interessato può chiedere altresì di: conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.



Poste Vita S.p.A. Sede legale Viale Europa 175 - 00144 Roma - Tel. 06 59583142 Cap. Soc. L. 40.000.000.000 i.v. Codice Fiscale n. 07066630638 - Partita IVA n. 05927271006 Registro delle imprese n. 845481/96 REA 934547

